Chi porta un po' di L&E in Cassazione?

La "Guerra delle Corti" sul cumulo tra Q100 e redditi da lavoro ha portata più ampia

Nicola C. Salerno

La pensione erogata con Quota 100 (Q100) non è cumulabile con redditi da lavoro diversi da quelli da lavoro autonomo occasionale entro cinquemila euro lordi annui. INPS va applicando la norma nel senso dell'incompatibilità assoluta: qualunque altro reddito, anche di minimo importo, e qualunque reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a cinquemila euro lordi annui, causa la sospensione di tutta la pensione nell'anno solare in cui lo stesso reddito è percepito. Coi ricorsi dei pensionati *contra* INPS, si apre il confronto, fuori e dentro i Tribunali, se quel divieto, stabilito dall'articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019, vada inteso esattamente così, o se piuttosto non si debba, con una interpretazione additiva, qualificarlo meglio in un verso meno radicale. Si trovano l'una di fronte all'altra Corte costituzionale (Ccost) e Corte di cassazione (Ccass), in un capitolo della loro "Guerra delle Corti" di *crisafulliana* memoria.

1. La posizione della Corte Costituzionale

Si esprime per prima Ccost con Sentenza n. 234/2022. Q100 è un canale di pensionamento temporaneo e straordinario, con requisiti anagrafico-contributivi di accesso ribassati e senza correzioni di importo. I "paletti" sono legittimi e necessari sia per circoscrivere la platea dei fruitori, sia per rinforzare i potenziali effetti sul *turnover* occupazionale, tra gli obiettivi dichiarati della misura. Ccost è chiamata a giudicare la norma anche in una seconda occasione, a settembre 2025, con Sentenza n. 162/2025, di nuovo non ravvisando difetti di ragionevolezza e proporzionalità, né pregiudizi per diritti fondamentali, né intromissioni illegittime nella sfera patrimoniale privata. Con divieto di cumulo meno stringente, i requisiti di accesso non avrebbero potuto essere gli stessi, oppure la stessa Q100 non sarebbe stata avviata. Un divieto assoluto di cumulo vige anche sul canale di pensionamento cosiddetto Quota 41 per i lavoratori precoci. Se si guarda indietro nel tempo, l'incompatibilità radicale è tutt'altro che avulsa alla normativa previdenziale, soprattutto in periodi di difficoltà delle finanze pubbliche. Negli anni in cui pensione ordinaria e reddito da lavoro non erano perfettamente cumulabili come oggi, la mancata specificazione di soglie e proporzioni significava un divieto totale.

2. La prima Corte di Cassazione

Nella Sentenza n. 30994/2024 Ccass ha confermato la legittimità della norma *contra* l'interpretazione alternativa che i redditi da lavoro dovessero andare *sic et simpliciter* in sottrazione dall'importo della pensione. La totale non cumulabilità veniva giudicata adeguata e proporzionata ai vantaggi che Q100 portava ai suoi fruitori, con sottolineatura dei doveri di solidarietà a carico degli stessi. Anche se il divieto di cumulo è temporaneo (sino al compimento dei primi requisiti per la pensione ordinaria), un distacco integrale dal lavoro per due-tre anni (l'anticipo medio accessibile con Q100) implica che

difficilmente l'attività sarà ripresa ai ritmi precedenti, cosa che invece diviene più plausibile se un divieto parziale permettere un presidio del lavoro senza soluzione di continuità.

3. Il *revirement* della Cassazione

È stata solo un "tregua", perché la Sentenza n. 26864/2026 di Corcass introduce il principio dello "scomputo euro su euro": ogni euro di reddito da lavoro non cumulabile si traduce in un euro in meno di pensione. Da un lato, Ccass non vede presupposti di legge sufficienti perché si possa incidere su reddito e patrimonio del pensionato con un divieto totale; dall'altro, riconosce che l'incompatibilità radicale indebolisce in maniera ingiustificata il diritto costituzionale "*a […] mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di […] vecchiaia […]*". Le Sentenze n. 26978/2026 e n. 26979/2026 ribadiscono queste conclusioni e, in particolare, che il divieto, così com'è, discrimina i lavoratori che devono accettare la medesima sospensione integrale della pensione a fronte di ammontari diversi dei redditi da lavoro da cumulare (chi anche un solo euro, chi migliaia).

4. La "Guerra" delle Corti

Il rapporto a distanza tra le due Corti potrebbe continuare nei prossimi mesi quando, presumibilmente, sentenze improntate alla linea di Ccass potranno arrivare allo scrutinio di Ccost. Più che azzardare previsioni, bisogna interrogarsi sulle ragioni della dissonanza prima che si costituisca un *diritto vivente*. Da parte di Ccost emerge la consapevolezza che le caratteristiche di Q100 vadano valutate assieme e non possano essere scisse e scrutinate una per una. Non è dello stesso avviso Ccass che, pur essendo Magistratura superiore, ritiene di adottare un punto di vista molto simile a quello del Giudice *prime cure*, guardando in senso stretto alla posizione soggettiva del pensionato e a Q100 come contratto a sottoscrizione obbligatoria di cui valutare una alla volta le clausole. Da questo punto di vista, che paradossalmente è stato di due Giudici *prime cure* su tre e di nessuno dei Giudici d'Appello che si sono espressi prima delle tre sentenze di Ccass, il divieto non può che apparire esoso. Chi ha ragione?

.

5. Ha ragione la Corte Costituzionale

Le sentenze di Ccost tengono assieme diversi elementi che sostanziano la fattispecie, ne fanno il caso concreto da scrutinare. Le pronunce di Ccass peccano, invece, di astrattezza e atomismo giuridico, perché si concentrano su una sola parte e sottovalutano l'insieme, inteso sia come molteplicità di caratteristiche e finalità di Q100, sia come contesto economico e macro-finanziario in cui Q100 si svolge. Scompare lo sforzo della finanza pubblica per dedicare a Q100 risorse a cui in anni difficili non sarebbero certo mancate destinazioni alternative, anche di rilievo costituzionale. Non si considera che non aderire a Q100 e prolungare il lavoro in corso avrebbe rinforzato l'adeguatezza dei redditi più che la rimodulazione del divieto di cumulo. Si teme la discriminazione tra pensionati che portano in cumulo redditi da lavoro di importo diverso, e non si vede la discriminazione che le stesse sentenze di Ccass generano tra chi, prendendo con la dovuta serietà il divieto, ha rinunciato a Q100 e chi, pur di non perdere la possibilità di uscita vantaggiosa, ha inteso quel divieto come friabile e aggirabile, quando ancora non si era espresso il primo Giudice del lavoro ma quando già esistevano circolari chiarissime dell'INPS. Ccost dà legittima voce al Legislatore del 2019, Corcass finisce per sostituirsi al Legislatore.

6. Considerazioni finali

A partire da Q100 l'occasione sia propizia per riproporre il tema del dialogo tra le Magistrature superiori e della condivisione di una base di Analisi *Economica del Diritto*. In un prossimo futuro, la "guerra" potrebbe avere alti episodi, tenuto conto che flessibilità di uscita, sostenibilità della spesa, interconnessioni tra capitoli del *welfare*, rapporti tra generazioni sul lavoro, indicizzazione di pensioni e salari, etc., continueranno a occupare un posto centrale in una società che invecchia. Nel frattempo, la Legge di bilancio per il 2027 farebbe a provvedere all'interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019. Ovviamente non ne sarebbe sminuito il raggio di vaglio delle Magistrature (che potrebbe persino estendersi alla stessa legittimità di una interpretazione *ex-post* sul caso specifico), ma si stimolerebbe il dibattito e si attirerebbe l'attenzione degli stessi Giudici che potrebbero trovarsi, a breve, a valutare altri casi riguardanti Q100 o gli altri canali di pensionamento con "quota" provvisti dello stesso divieto di cumulo (Quota 102, prima e seconda Quota 103, Quota 41). L'interpretazione autentica servirebbe anche a rendere chiaro e cristallino come funzionerà il divieto di cumulo per la nuova "quota", il cui avvio sembra preannunciato per i primi mesi del 2027 con copertura finanziaria stanziata in Legge di bilancio.